

CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI: LA NECESSITÀ DELLA RIFORMA DELLA LEGGE 189/2004

Approvata nel 2004 e fortemente voluta dalla LAV, la Legge 189 ha costituito un decisivo passo in avanti per la difesa di tutti gli animali, sia nelle inchieste delle Forze di Polizia che nei Tribunali. Grazie a questa norma, infatti, nel Codice penale il reato di maltrattamento è stato elevato da semplice contravvenzione a delitto; è stata inoltre prevista la reclusione per i reati più gravi e, finalmente, è stata possibile la confisca degli animali oggetti delle illegalità, prima non prevista. Con questa Legge anche i combattimenti tra cani sono diventati perseguibili.

Sono state centinaia le sentenze di condanna ottenute in questi anni grazie alla Legge 189 contro maltrattatori "occasionali", seriali e anche contro attività economiche, come i circhi. Solo per fare un esempio, senza la Legge 189 non avremmo potuto accusare Green Hill, l'allevamento di beagle destinati alla vivisezione, per il maltrattamento degli animali, e nemmeno quindi iniziare il processo e liberare gli animali. Dunque, la Legge 189 è stata e resta un presidio di civiltà giuridica essenziale. Questa norma ha rappresentato, per LAV e per chiunque abbia a cuore la tutela degli animali, uno strumento capace di sottrarre al maltrattamento e con essa riuscire a salvare tanti animali ottenendo il loro sequestro.

PERCHÉ MIGLIORARE LA LEGGE - La Legge 189 è stata e resta un presidio di civiltà giuridica essenziale. L'attuale Governo si è impegnato, peraltro, nel suo Programma: "È necessario provvedere alla revisione e l'inasprimento delle leggi attuali riguardanti i reati ambientali e quelli nei confronti degli animali garantendo maggiore tutela rispetto a fatti gravi ancora non adeguatamente perseguiti e per un maggiore contrasto al bracconaggio", hanno scritto nel loro Programma.

Essa ha permesso di ottenere risultati eccezionali nella tutela giuridica degli animali. Per questo, proprio per la sua grande utilità - dopo 15 anni di applicazione - oggi quella norma può e deve essere rafforzata, partendo tra le altre cose dal suo adeguamento al Trattato Europeo di Lisbona, che impegna anche gli Stati membri al riconoscimento degli animali come esseri senzienti; e definendo una procedura chiara per la custodia giudiziaria degli animali, che non dovranno essere lasciati agli stessi maltrattatori ma presso Centri riconosciuti di accoglienza. Riguardo a quest'ultimo punto, ad esempio - e per chiarire fin d'ora in maniera molto concreta i termini di quanto qui si discute - la LAV oggi destina ogni anno centinaia di migliaia di euro al mantenimento e alle cure di animali sequestrati a seguito di maltrattamenti. Lo fa con passione e orgoglio, e continuerà a farlo: per contro, è evidente che il ruolo che svolge ha una natura sussidiaria, che merita una soluzione sistemica forte, prevedendo uno Stato capace di dare protezione piena agli animali che sottrae alla violenza e al maltrattamento.

IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI IN NUMERI

Nel 2017 sono stati aperti circa 26 fascicoli al giorno per reati contro gli animali, uno ogni 55 minuti, (circa 9500 l'anno). Ogni 90 minuti circa è stata indagata una persona (circa 5850 indagati l'anno).

L'incidenza dei reati contro gli animali, in Italia, è pari a 15,38 procedimenti ogni 100.000 abitanti, con un tasso di 9,60 indagati ogni 100.000 abitanti.

COSA CHIEDE LAV CON LA RIFORMA DEL CODICE PENALE SUI CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI?

LAV ha predisposto delle modifiche normative precise per proteggere ulteriormente gli animali, partendo dalla Legge attuale e superandone i limiti o colmandone i vuoti. In tal senso, LAV chiede:

- * che la norma sia posta a protezione non solo del sentimento per gli animali, come è oggi, ma anche dell'animale stesso. Riteniamo, infatti, che l'animale debba entrare a pieno titolo nel Codice penale come soggetto di tutela, senza se e senza ma e senza ancorarlo al possibile sentimento che le persone provano per lui, che può variare a seconda di condizioni sociali, geografiche, di età etc.
- * Che l'uccisione e i maltrattamenti di animali siano sempre punibili, anche se avvengono per colpa, ad esempio, del detentore che "dimentica" l'animale senza cibo, o il medico veterinario che per superficialità sbaglia una operazione uccidendo il nostro amato cane. Chiediamo quindi che l'uccisione e il maltrattamento siano puniti non solo per dolo, cioè quando sono intenzionalmente causati, ma anche per colpa, per negligenza e superficialità, ad esempio nella condotta di custodia degli animali.
- * Che vi siano specifiche cause aggravanti per i reati contro gli animali, con conseguente aumento della pena: se questi reati sono commessi alla presenza di minori; se sono commessi nei confronti di animali conviventi; se sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale; se sono commessi nei confronti di più animali; se i fatti sono commessi con l'uso di armi; se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private; se i fatti sono commessi per crudeltà, o con efferatezza, sevizie o sadismo. Vogliamo inoltre che anche i crimini contro gli animali diffusi on line siano puniti aspramente, per impedire l'effetto emulativo.
- * Che la condanna per un reato contro gli animali comporti la radiazione dall'albo dei medici veterinari.
- * Che venga istituito il reato di Strage e di tentata strage di animali (art. 544-bis c.p.) per contrastare le uccisioni di massa di animali. Ciò che si vuole scongiurare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali. Il reato va qui desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione (si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi, ecc.).
- * Che chi commette crimini sessuali a danno di animali, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali sia punito in modo esemplare, così come coloro che diffondono con qualsiasi mezzo video e altro materiale zoopornografico.
- * Che i processi contro gli animali si facciano e che ci uccide e maltratti gli animali sia assicurato alla giustizia, con la giusta pena; e quindi che la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-bis e la messa alla prova di cui all'articolo 168 bis c.p. non siano più applicabili ai reati contro gli animali.
- * Che le sanzioni per la cattura e la detenzione di specie protette siano elevate, per contrastare il bracconaggio.
- * L'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli, affinché i criminali possano avere oltre le dovute condanne anche la **sottrazione degli illeciti profitti derivanti dallo sfruttamento animale**.
- * Di rafforzare le attività investigative tese al contrasto dei crimini contro gli animali con l'istituzione della figura dell'agente sotto copertura, anche per i reati zoomafiosi come i combattimenti tra cani o le corse clandestine, e per le relative scommesse clandestine, o per il traffico di cuccioli.
- * Percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire delitti nei confronti degli stessi. Riteniamo infatti che la vera tutela degli animali passi, in primis, dall'educazione e dalla formazione al loro rispetto nelle scuole di ogni ordine e grado.
- * Una nuova disciplina di confisca degli animali ai maltrattatori, che prenda atto della natura di essere senziente dell'animale che ne è oggetto, al fine di salvarlo definitivamente anche in caso ad esempio di prescrizione (molto frequente purtroppo nei processi sugli animali che durano anche 10 anni!) o di

appartenenza a terzi. In tanti casi abbiamo dolorosamente assistito alla restituzione degli animali, che erano ormai abituati a una nuova vita, ai maltrattatori a causa della prescrizione del processo dopo tanti anni.

- * Che la confisca si applichi come misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna (art. 459 del Codice di procedura penale); e che si applichi anche ai cuccioli nati in costanza del provvedimento di sequestro e successiva confisca, per **impedire la separazione madrefiglio** (come avvenuta, ad esempio, nel caso del sequestro dei delfini del delfinario di Rimini).
- * Specifiche disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi, riguardo la loro salvaguardia mentre sono condannati i responsabili: dovranno prevedere, dove possibile, l'adozione definitiva da parte di associazioni e famiglie disponibili.
- * Che i maltrattatori, oltre a scontare pene adeguate, almeno 6 anni di reclusione per maltrattamento ed uccisione di animali, paghino per la custodia degli animali presso le associazioni e le famiglie, e se loro si sottraggono a questo obbligo, che lo Stato finanzi centri di recupero per animali vittime di reato.
- * Che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca siano effettivamente a carico dell'imputato. Qualora questo risulti insolvente, questi costi dovranno essere garantiti da un fondo pubblico per il mantenimento degli animali confiscati e sequestrati, alimentato attraverso un contributo sulle attività produttive che impiegano animali.
- * Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo, che **prevedano il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento**. Non è infrequente, infatti, che nel corso di un processo, che può durare anche 10 anni, il maltrattatore venda o disperda gli animali, addirittura in taluni casi destinandoli a morte, ad esempio per macellazione.
- * Che chi compie reati contro gli animali non possa più possederne, prevedendo la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali, nonché la sospensione sino a sei anni di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportino l'utilizzo di animali (ad esempio la licenza di caccia e l'attività circense).

CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI: COSA SAREBBE SUCCESSO CON UNA LEGGE MIGLIORE

Tutti i casi discussi qui di seguito, come quelli illustrati più avanti negli approfondimenti riguardo al ruolo dei veterinari nella repressione dei reati e alle criticità connesse al sequestro e alla confisca, hanno visto la LAV impegnata direttamente, spesso in Tribunale, "al fianco degli animali", con il suo team di legali specializzati.

NUOVE PENE PER I CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI E NUOVE MISURE CONTRO I MALTRATTATORI

CASO CANE SIRIA ZANICA (BG)

Nel 2017, un uomo di 84 anni, aiutato da un amico, dopo averla presa a bastonate, seppellì viva Siria, la sua cagnolina di 11 anni, malata di tumore. La cagnolina fu trovata da una passante che provò inutilmente a salvarla: Siria morì in clinica veterinaria dopo qualche ora. Al processo la difesa chiese di patteggiare. Il giudice, considerata la gravità del fatto, non riconobbe all'imputato (il proprietario del cane) le attenuanti generiche, condannandolo, invece che a sei, a otto mesi di reclusione.

Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, i due imputati avrebbero avuto una condanna sino ai 6 anni di carcere. In più l'uomo non avrebbe potuto più avere altri animali



GATTI UCCISI BRUTALMENTE DAL CONVIVENTE (LU)

Nel settembre 2015, al rientro dal lavoro una donna trovò i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti sotto i mobili della cucina; e la gatta di nome Nuvola, di quattordici anni, immobile sul suo tappetino con i tendini tagliati.

Soccorsa, medicata e dimessa il giorno stesso, pochi giorni dopo Nuvola subisce nuove angherie e sevizie. Condotta dal veterinario, vengono riscontrate molteplici ferite da taglio su tutti e quattro gli arti e sulla coda. Nuvola non sopravvivrà.

Il convivente della donna, riconosciuto colpevole di aver ucciso i tre gatti, fu condannato in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Lucca.

Il condannato ha presentato appello – in attesa fissazione udienza.

Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV la pena sarebbe stata aggravata della metà poiché il fatto è stato commesso da convivente. In più il colpevole sarebbe stato interdetto dalla detenzione di altri animali.



I BEAGLE DELL'ALLEVAMENTO GREEN HILL MONTICHIARI (BS)

Si praticava l'eutanasia in modo disinvolto, preferendo sopprimere i cani piuttosto che curarli: per questo la Corte di Cassazione, nel 2017, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano a carico dei vertici di Green Hill, l'allevamento di cani beagle destinati alla vivisezione chiuso Montichiari. Le pene vanno da un anno e sei mesi per la cogestore della struttura e il veterinario di riferimento, a un anno e sei mesi per il direttore dell'allevamento. I fatti risalgono al 2012 quando la Procura di Brescia pose sotto sequestro l'allevamento.

La sentenza è definitiva.

Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV vi sarebbero state pene sino ai 6 anni di reclusione, aggravate dalla presenza di un medico veterinario tra gli imputati, nonché l'interdizione di ogni attività commerciale con animali.



NUOVI REATI CONTRO GLI ANIMALI

FILM PORNO CON ANIMALI (BZ) IL REATO DI ZOOERASTIA Nel 2007, nel corso di un controllo, presso un allevamento di cani a San Genesio (BZ), oltre a constatare le pessime condizioni igenicosanitarie in cui erano costretti a vivere gli animali, autorità le avevano rinvenuto 9 cortometraggi porno con protagonista un'attrice inglese alcuni cani. Nel 2012 la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva, ha confermato la condanna a due anni di reclusione a carico dell'allevatore.

Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, sarebbe stato applicato il reato di zooerastia, con pene sino ai sei anni nonché l'interdizione alla detenzione animali

TRAFFICO DI
CUCCIOLI,
ANIMALI
DECEDUTI
DURANTE LA
CUSTODIA PER
CONDOTTE
COLPOSE
NOLA (NA)
IL REATO
COLPOSO

Nel 2012 gli agenti del Corpo Forestale dello Stato della Stazione di (NA) Roccarainola intervennero in un capannone nei pressi di Nola sequestrando 51 cuccioli di varie razze, introdotti in violazione dalla normativa vigente. 16 cuccioli morirono subito dopo il seguestro a causa della condotta dell'imputato colposa allora nominato custode e i 35 sopravvissuti furono affidati custodia giudiziaria alla LAV. Il commerciante fu condannato a un anno e mezzo di reclusione e all'interdizione commercio per tre anni.

Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, vi sarebbero state specifiche pene misure previste per negligenza colpa anche nella custodia degli animali, con reclusione fino a 4 anni l'interdizione dell'attività di commercio.



NUOVE MISURE PER METTERE IN SALVO GLI ANIMALI VITTIME DI REATO

Circo in Provincia di Monza Nel corso dell'attendamento del circo a Monza, alcuni degli animali sono stati trovati condizioni di grave inadeguatezza. Nei verbali si legge "inutili di sofferenze volutamente *afflittive"* e di gravi irresponsabilità, "quando l'eliminazione una parte delle cause sofferenza sarebbe un obiettivo facilmente raggiungibile".

Gli

animali

istrici, 1 poiana di Harris, 1 avvoltoio testa gialla, coccodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono stati posti sotto sequestro nel 2012, ma sono stati lasciati in custodia giudiziaria al proprietario per mancanza di strutture. L'avvoltoio testa gialla morirà a seguito di "un cronico stato di debilitazione malnutrizione". Nell'ottobre 2013 il Tribunale incarica la Polizia Provinciale di

individuare

"in





tempi congrui un luogo ove gli animali possono essere custoditi in modo adeguato", ma a tutt'oggi tre degli animali (1 coccodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono ancora presso il proprietario, detenuti in località ignota, mentre nulla è disposto su chi deve provvedere а mantenere gli animali ormai oggetto di confisca definitiva.

Se fosse stata in vigore normativa proposta da LAV, sarebbero finalmente definiti gli enti pubblici deputati alla gestione degli animali oggetto di confisca definitiva gli animali avrebbero potuto essere spostati in un centro recupero adeguato, grazie ai fondi per il loro mantenimento.

Circo in provincia di Padova

Nel 2014, il titolare di un circo è stato accusato per maltrattamento di animali. I fatti risalgono al 2012. Il Tribunale di Padova lo ha condannato a 8 mesi di reclusione e confisca soltanto due degli animali (un elefante e un canguro Tutti gli animali sono comunque rimasti al circo perché non c'erano sistemazioni alternative.

Al momento è pendente l'appello alla sentenza di primo grado.

Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore normativa proposta da LAV, le sarebbero pene molto più state severe e gli animali sarebbero non rimasti nelle mani loro maltrattatori. Oggi sarebbero in centri accoglienza specializzati sovvenzionati dallo Stato.



QUALE REALE SALVEZZA

PER GLI ANIMALI VITTIME DI REATO?

CRITICITA' CONNESSE ALLA CUSTODIA DEGLI ANIMALI OGGETTO DI SEQUESTRO E CONFISCA E LA NECESSITA' DELL'INTERVENTO DELLO STATO PER UNA REALE APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI MALTRATTAMENTI

Il sequestro degli animali maltrattati è un dovere primario della polizia giudiziaria, sia per sottrarre l'animale dalla disponibilità del maltrattatore, sia per assicurare le fonti di prova necessarie per la conseguente azione giudiziaria.

Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre forme di sequestro: conservativo (di cui qui non tratteremo), probatorio e preventivo, volti questi ultimi rispettivamente ad acquisire le fonti di prova (l'età di un cucciolo, ad esempio) e a impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze (ovvero sottrarre l'animale da aggiuntivi maltrattamenti o addirittura dalla possibilità di essere ucciso).

Il sequestro di un animale, sebbene finalizzato a individuare e punire colui che lo ha maltrattato e a preservarlo da ulteriori violenze, presenta però delle criticità legate alla gestione del sequestro stesso, ai luoghi di custodia e alle spese di custodia giudiziaria. Questi fattori rischiano di frustrare la *ratio* sottesa alle norme in esame.

La custodia

Nel nostro ordinamento giuridico, per quanto possa apparire paradossale, i costi di custodia di un bene materiale (ad esempio un'automobile) non sono mai a carico di colui che lo custodisce; sono, invece, di norma garantiti dal procedimento giudiziario o sostenuti dal proprietario effettivo del bene sequestrato. Nel caso degli animali avviene esattamente il contrario. Un animale sequestrato a un presunto maltrattatore finisce per essere un onere economico (a volte gravoso) per colui che lo custodisce, lo salva, sottraendolo alla violenza e all'abuso.

L'ordinamento giuridico mantiene quindi una criticità di fondo, poiché le norme che disciplinano il sequestro degli animali sono quelle che regolano il sequestro dei beni materiali e inanimati. In materia di sequestri si deve dunque nominare un custode, che ha il dovere di preservare la *res*: ai sensi del Codice Civile gli animali sono infatti "cose" e nel Codice di Procedura Penale non vi sono norme *ad hoc* di tutela. Ma è evidente che nel caso di un animale si debba garantire non solo che non si "deteriori" quale un qualsivoglia oggetto, ma anche il rispetto delle sue caratteristiche etologiche ed esigenze specie-specifiche.

Questo è il motivo per cui la legge 189/2004 stabilisce che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Ma cosa succede quando non è possibile per le associazioni farsi carico di questi animali?

L'Autorità giudiziaria deve affidare gli animali ad una "terza parte". Questo affidamento può avvenire a titolo gratuito (se il custode si farà carico delle spese di mantenimento) o a titolo oneroso (qualora le spese debbano invece essere coperte dalle Procure). L'impossibilità, in molti casi, di trovare persone o enti che accettino custodie a titolo gratuito comporta però gravi conseguenze per gli animali, in quanto le Procure, al fine di evitare un aggravio economico e/o per una indisponibilità di fondi adeguati, possono attribuire la custodia con modalità che non tengono pienamente conto del benessere degli animali.

È questo il caso della vendita degli animali all'asta, che, in assenza di particolari vincoli o parametri selettivi, è una procedura che rischia di rimettere gli animali nel circolo di sfruttamento commerciale al quale erano stati sottratti; o, peggio ancora, è il caso dell'affido degli animali allo stesso maltrattatore dal quale il sequestro avrebbe dovuto toglierli, con l'evidente rischio di inquinamento delle fonti di prova e di permettere che sull'animale siano perpetrate ulteriori violenze, che sia lasciato senza assistenza o addirittura ucciso.

Siamo di fronte a una palese violazione logica della norma stessa e a un'aberrazione giuridica: chi lascerebbe un'arma a un rapinatore o della droga nelle mani di uno spacciatore? Eppure, tutto questo per gli animali vittime di reato è possibile.

Problematiche legate alla custodia

Ma per quale motivo le associazioni non dovrebbero prendere in carico gli animali sotto sequestro?

In Italia la commercializzazione degli animali è quasi totalmente esente dai vincoli di specie, e le attività commerciali usufruiscono di deleghe per alcune delle già poche restrizioni. Il risultato è che sul territorio nazionale i sequestri possono essere disposti per un'ampissima varietà di specie animali e/o categorie commerciali. Inoltre, dal 2004, grazie alla promulgazione della legge 189 relativa ai maltrattamenti che ha fornito un nuovo strumento giuridico per perseguire la tutela degli animali, anche il numero di sequestri è andato crescendo. Per capire la portata del fenomeno, solo negli ultimi anni, sono stati posti sotto sequestro:

- interi canili e allevamenti: con la conseguente esigenza di prendersi cura di migliaia animali;
- strutture circensi o zoologiche: con la conseguente esigenza di dover prendersi cura di specie quali elefanti, ippopotami, delfini, grandi felini, ecc;
- migliaia di cuccioli al momento dell'ingresso in Italia dai Paesi dell'Est: con la conseguenza di dover prendersi cura di animali anche di poche settimane con particolari esigenze sanitarie ed etologiche.
- decine di cani sfruttati nei combattimenti e sottratti alle zoomafie. Si tratta di animali che, com'è noto, richiedono una particolare cura e custodia e che non possono essere allocati in box con altri cani.
- centinaia di cavalli e altri equidi utilizzati in varie attività, o provenienti da allevamenti: con la conseguenza di dover prendersi cura di animali che esigono spazi idonei e specifiche competenze nella gestione.

La dimensione del sequestro o la tipologia degli animali sono spesso alla base dell'impossibilità di poter gestire il sequestro, sia per problematiche relative ai costi che per motivi legati alle disponibilità di luoghi di custodia.

I costi di custodia

Quando le associazioni fanno richiesta di custodia degli animali possono farlo a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso, come visto al punto precedente, l'associazione che richieda la copertura delle spese da parte delle Procure vede il rischio concreto che gli animali vengano venduti o lasciati in custodia al maltrattatore

per evitare il pagamento delle spese di mantenimento.

Pur di salvare gli animali vittime di reato, ed a costo di indebitarsi pesantemente, per poterne garantire la tutela, le associazioni prendono spesso in carico gli animali a titolo gratuito.

In questo secondo caso, dunque sostengono, anticipandole, le spese di custodia, nell'attesa di ottenere il rimborso solo al termine del procedimento penale attraverso la somma versata a titolo di sanzione dal condannato. Tutti però conoscono "i tempi della giustizia" e le numerose circostanze in cui i procedimenti si risolvono con prescrizioni, archiviazioni per tenuità del fatto, situazioni che spesso determinano il mancato recupero delle spese. Senza contare inoltre che, anche in caso di condanna, capita spesso che non sia possibile recuperare i soldi spesi, a causa della difficoltà di reperirli nelle disponibilità dei condannati, soprattutto se non italiani.

I luoghi della custodia

L'altra problematica che rende spesso difficoltosa la gestione dei sequestri, è relativa ai luoghi di custodia. Due le motivazioni alla base di questa problematica:

- Molti animali all'atto del sequestro sono in condizioni fisiche precarie, alle volte al limite della sopravvivenza, e necessitano di cure adeguate. Quando i sequestri coinvolgono numerosi animali che necessitano di attenzioni veterinarie non sempre è semplice trovare un sufficiente numero di cliniche e professionisti che possano, in brevissimo tempo, essere a disposizione;
- Alcune specie richiedono una gestione particolare e sul territorio italiano non sempre ci sono strutture e spazi adeguati alla loro permanenza e gestione.

Di seguito analizziamo alcuni casi esemplificati, di cui la LAV si è occupata direttamente, che ben rappresentano le criticità sin qui discusse.

La tratta dei cuccioli

Le criticità relative ai sequestri emergono in tutta la loro chiarezza nel caso di cuccioli coinvolti in traffici illeciti, cani e gatti introdotti illegalmente nel nostro Paese in età tenerissima, che necessitano di particolari cure e attenzioni, di ambienti idonei e talvolta anche di isolamento sanitario, alimentazione adeguata e

12

monitoraggio delle condizioni di salute. Per questo motivo è necessaria una mappatura sul territorio nazionale delle strutture anche veterinarie di ricovero idonee e disponibili all'accoglienza, poiché lasciare gli animali agli indagati significa non garantirli affatto.

Eppure, è successo ed è costato anche la vita a tanti animali coinvolti: citiamo il caso di 51 cuccioli di varie razze sequestrati nel 2012 in provincia di Napoli. I cuccioli, furono affidati in un primo momento a colui che li aveva introdotti illegalmente in Italia, 16 morirono subito dopo il sequestro e i 35 sopravvissuti successivamente furono affidati in custodia giudiziaria a LAV, che si fece carico delle cure necessarie e del loro inserimento in famiglia.

Il caso Green Hill

Nel 2012 la Procura di Brescia ha sequestrato 2639 cani beagle (divenuti poi circa 3000 in seguito alla nascita di alcune cucciolate) per il reato di uccisione e maltrattamento, questi animali sono stati affidati anche a LAV che a sue spese si è occupata della custodia in collaborazione con altre associazioni, e in un secondo momento gli animali sono stati affidati in via definitiva a famiglie.

Gli animali dei circhi

Il problema risulta piuttosto evidente anche quando i sequestri riguardano gli animali dei circhi.

Circo attendato a Monza

Un caso rappresentativo è costituito dagli animali di un circo attendato a Monza, posti sotto sequestro nel 2012 in quanto trovati in condizioni di grave inadeguatezza "ritenute fonti di inutili sofferenze e volutamente afflittive, in considerazione degli spazi angusti di detenzione che non rispettano i fabbisogni etologici delle specie [...] e non tengono conto delle necessità minime per poter garantire un relativo benessere agli animali, anche quando l'eliminazione di una parte delle cause di sofferenza sarebbe un obiettivo facilmente raggiungibile." Gli animali (2 istrici, 1 poiana di Harris, 1 avvoltoio testa gialla, 1 coccodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono stati posti sotto sequestro nel 2012 ma sono stati lasciati in custodia giudiziaria al proprietario. Sotto la sua custodia l'avvoltoio testa gialla morirà a seguito di "un cronico stato di debilitazione e malnutrizione".

Nell'ottobre 2013 il Tribunale incarica la Polizia Provinciale di individuare "in tempi congrui un luogo ove gli animali possono essere custoditi in modo adeguato", ma solamente tre degli animali sono stati spostati, nel 2015, quando il Centro di Recupero "Il Pettirosso" da disponibilità a diventarne custode a titolo gratuito. A tutt'oggi tre degli animali (1 coccodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono ancora presso il proprietario e non se ne conosce la località e lo stato di salute.

Seguestro di elefanti in Provincia di Lucca

In provincia di Lucca, nel 2007 furono sequestrate due tigri e due elefanti. Mentre le tigri furono spostate e portate presso il centro CRASE di Semproniano, gli elefanti furono rapidamente portati all'estero dal proprietario e se ne sono perse le tracce.

Sequestro dei delfini di Rimini

Nel caso dei delfini sequestrati al delfinario di Rimini, i costi di mantenimento degli stessi sono assai ingenti. Il sequestro è stato apposto nel 2014 ed è ancora in corso; inoltre non è chiaro l'ente pubblico deputato al pagamento delle spese di custodia di questi animali, di specie CITES ma oggetto di processo per maltrattamento, e questo comporta seri problemi per garantire la protezione degli animali stessi.

Chiusura dei procedimenti: confische e restituzioni La confisca degli animali

Una volta che l'imputato viene giudicato colpevole e gli animali sequestrati passano a confisca, qualora non vi sia la disponibilità di un'associazione riconosciuta, si ripropone il problema di chi sia deputato al mantenimento a vita degli animali.

Per gli animali domestici la questione è stata fortunatamente sanata da una recente sentenza di Cassazione, la n. 18167 del 2017, che ha chiarito che: "per il caso in cui nessuna associazione o nessun ente, tra quelli

individuati, faccia richiesta di affidamento o comunque nessuno di essi dia garanzia di poter tenere gli animali confiscati in modo adeguato - si pone il problema di individuare l'ente pubblico che si deva far carico del mantenimento degli animali confiscati. Nel caso di specie - nel quale, si ribadisce, si tratta di cani meticci — l'ente pubblico è stato correttamente individuato nella ordinanza impugnata dal Giudice dell'esecuzione di Saluzzo nella figura del Comune, in persona del Sindaco pro tempore, nel cui territorio ha sede l'allevamento ricorrente." Questo in quanto "in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il Comune, nella persona del Sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca."

Il problema rimane però per quanto riguarda gli animali esotici che vengano confiscati in quanto oggetto di reato di maltrattamento: al momento non vi è una espressa previsione normativa in proposito, come accadde per le violazioni di ambito CITES, con grande confusione da parte dei Tribunali italiani che non hanno indicazioni sull'autorità competente in tal senso; e con il risultato che, a seguito di un sequestro o di una confisca degli animali, gli stessi rimangono nella disponibilità del condannato seppur confiscati, giacché non sono identificati soggetti istituzionali deputati a provvedere, con la inevitabile reiterazione ad libitum dei reati.

Restituzione degli animali

Ma le criticità, purtroppo, non sono finite: può intervenire la prescrizione, visti i tempi lunghissimi dei processi penali, o può succedere che il giudice assolva l'imputato dai reati connessi all'importazione e/o al maltrattamento degli animali dopo anche 10 anni e ordini la restituzione degli animali a colui cui erano stati sequestrati, in totale spregio del sentimento della famiglia affidataria dell'animale cui non resta che una possibilità: acquistarlo.

È accaduto a diciassette famiglie Friulane, che nel 2014 hanno dovuto pagare 800 euro a un commerciante che, consapevole del fatto che un cane di sei o otto mesi è difficile da vendere, comunque pretendeva la somma o la restituzione dell'animale. Ed è accaduto in provincia di Varese quando nel 2015 dopo più di cinque anni dal sequestro il giudice del Tribunale di Busto Arsizio aveva stabilito anche che gli animali fossero restituiti alla "legittima" proprietaria, unica alternativa corrisponderle la somma di 550.00 euro.

Circo attendato a Monza

Il caso degli animali del circo sequestrato a Monza è, anche in questo caso, rappresentativo della problematica espressa. In seguito alla condanna del proprietario degli animali, il Centro di recupero "Il Pettirosso" ha più volte contattato l'Autorità Giudiziaria per richiedere che gli animali, definitivamente confiscati, venissero spostati in altro centro. A queste sue richieste non sono mai pervenute risposte.

LAV ha presentato due istanze per richiedere che il Tribunale individuasse l'Ente tenuto al mantenimento degli animali confiscati, ma in entrambi i casi il giudice non si è espresso nel merito in quanto l'associazione, pur sostenendo con contributi al centro "Il Pettirosso" il mantenimento degli animali sequestrati, non era parte civile del procedimento.

Ad oggi tre animali oggetto di confisca sono ancora nelle disponibilità del proprietario, condannato.

Tigre Messalina

Nel 2010, a seguito della sentenza di condanna in primo grado di un Circo, per detenzione di animali senza la documentazione identificativa CITES, il Tribunale Ordinario di Monza ordinava la confisca di 3 tigri nella disponibilità del circo stesso. La confisca veniva confermata in secondo grado, con sentenza del 10 giugno 2013 della Corte d'Appello di Milano, con sentenza passata in cosa giudicata il 17 ottobre 2013.

Fino al 2015, anno in cui LAV e AAP si sono resi disponibili a coprire i costi di mantenimento dell'animale presso un centro idoneo, gli animali sono rimasti in custodia al proprietario e due delle tigri risulta siano state soppresse. L'unico esemplare ancora in vita, identificato con il nominativo "Messalina", è stato spostato, finalmente, nel 2015, dopo 7 anni da quando è stata constatata la sua detenzione in violazione della normativa.

Cinghiale di Legnano

Il cinghiale è stato sequestrato dai NAS di Milano presso un cacciatore che lo deteneva illegalmente nella sua residenza a Legnano (MI). Il cacciatore uccise la madre del cinghiale in questione e se lo portò a casa allo scopo di utilizzarlo per l'allenamento dei suoi cani. La nostra sede di Busto Arsizio venne a conoscenza dei fatti e depositò un esposto ai Carabinieri, i quali procedettero con il sequestro del cinghiale perché detenuto in violazione della L.150/92 (è nella lista degli animali considerati pericolosi).

In un primo momento il cinghiale venne affidato al suo detentore, ma dal 2015 il cinghiale è ospite del centro di Semproniano a spese dell'area animali selvatici della LAV.

COSA CHIEDIAMO?

1. Definizione degli enti responsabili per il mantenimento degli animali confiscati

Riteniamo sia urgente e necessario che il Ministero dell'Ambiente definisca, o concorra a definire con i Ministeri della Salute e della Giustizia, in maniera chiara ed univoca ai Tribunali ed alle Procure italiane, l'Ente competente a provvedere in caso di confisca ex articolo 544 sexies c.p. di animali selvatici ed esotici protetti dalle norme di cui alle leggi n.150 del 1992 e 157 del 1992. Le disposizioni dovranno chiarire non solo l'ente competente, ma anche la destinazione degli animali, in quanto la ratio sottesa alla norma sul maltrattamento è quella di proteggerne la salute ed il benessere, motivo per cui devono essere identificati anche dei parametri di gestione a seguito della confisca, ad iniziare dal divieto di vendita o alienazione a strutture commerciali con animali, peggio ancora all'estero (dove in taluni casi non sono garantite le stesse condizioni di salute che in Italia per differenti quadri normativi).

È questo il caso dei delfini che, qualora venduti a terzi, potrebbero addirittura finire in parchi acquatici in paesi terzi che consentono una serie di pratiche con gli animali (anche cavalcarli!) vietate in Italia.

2. Il deposito cauzionale: a tutela dell'animale

Una delle modalità che con la nuova Legge chiediamo sia cristallizzata come procedura virtuosa di gestione delle custodie, introdotto proprio da LAV a partire dal 2012 in ambito giurisprudenziale, è il "deposito cauzionale" ovvero il versamento di una cifra stabilita dall'Autorità giudiziaria che fa sì che gli animali vengano svincolati dagli esiti processuali, incluse la possibilità di prescrizione o di assoluzione degli indagati.

Proposto per la prima volta in occasione di una custodia giudiziaria di cuccioli provenienti dall'Europa dell'Est, ha ottenuto positivi esiti di applicazione. Grazie al deposito cauzionale predisposto dalla Procura di Brescia e da quella di Roma, solo per fare degli esempi, i circa 3000 beagle dell'allevamento Green Hill destinati alla vivisezione e i 350 cani e 150 gatti del canile Parrelli di Roma non sarebbero più potuti tornare nelle mani degli indagati, nemmeno se il processo si fosse concluso con un'assoluzione, invece che con una condanna come avvenuto.

Purtroppo questa procedura, seppure applicata in un caso di affido alla LAV di animali cosiddetti "da reddito" (mucche, maiali, etc.) è stata revocata, per mancanza di chiarezza delle norme, da parte del Tribunale di Firenze, nonostante la Corte di Cassazione abbia poi dato ragione alla LAV e restituito gli animali di cui si occupava da anni, nelle more le mucche indebitamente sono state restituite e subito macellate.

Inoltre, questa procedura ha maggiore fortuna con gli animali d'affezione, che possono essere adottati in famiglia, ma risulta difficile con animali non convenzionali in quanto appare complesso trovare soggetti e enti che possono occuparsi a proprie spese e bene di questi animali. Ecco perché questa misura è trasversale a quella dei fondi destinati a strutture che ospitano animali vittime di reato.

3. Diritti speciali di prelievo

L'applicazione della normativa sulla CITES e l'operatività del sistema CITES in Italia, incluso il ricovero e il mantenimento degli animali confiscati sono prevalentemente legati agli introiti derivanti dalle tariffe applicate ai diritti speciali di prelievo, previsti dalla CITES stessa. Tali finanziamenti sono essenziali per permettere alle Forze di Polizia di attuare i sequestri e le confische degli animali, oltre che garantire il finanziamento ai centri di recupero per animali, specie selvatici ed esotici. Negli ultimi decenni, tuttavia, tali introiti sono stati insufficienti per affrontare il dilagare del traffico internazionale di specie protette, di cui l'Italia rimane un attore importante.

Riteniamo dunque che sarebbe necessaria una urgente modifica del Decreto Ministeriale 9.3.2018 a firma Galletti, affinché il Ministero dell'Ambiente possa reperire i finanziamenti necessari all' applicazione della CITES, al mantenimento del crescente numero di animali che non possono trovare una collocazione senza la creazione di nuove aree in centri esistenti e nuovi centri.

4. Istituzione del contributo per il mantenimento di animali confiscati e sequestrati

I costi del mantenimento degli animali sequestrati e confiscati, a meno che non risulti possibile individuare soggetti disposti ad un'adozione definitiva, gravano sulla comunità tramite i costi sopportati per le spese di giustizia; o sulle associazioni che ne prendono la custodia.

La maggior parte degli animali sequestrati e confiscati provengono da attività commerciali e le particolari condizioni di detenzione necessarie per garantire loro il giusto standard di benessere animale rappresentano costi molto importanti. I costi di custodia, sia che siano sopportati dalla Giustizia o dalle associazioni, di fatto non ricadono sui soggetti che hanno maltrattato gli animali, perché questi costi non vengono mai recuperati al termine del processo penale. Il risultato di tutto ciò è un trasferimento di oneri, che altrimenti spetterebbero spesso a titolari di attività commerciali, contrario alla Legge e inaccettabile ed insostenibile nel lungo periodo. Far sostenere i costi derivanti da attività commerciali in capo allo Stato o alle Onlus costituisce una prassi che deve essere fermata e che inficia gravemente le finalità di tutela degli animali della Legge 189/2004.

Pertanto, è necessario ripensare le modalità di funzionamento del fondo per la gestione degli animali sequestrati per maltrattamento, con l'obiettivo di "internalizzare i costi" inscrivendoli nelle attività commerciali all'origine del maltrattamento. Un simile meccanismo di contribuzione dalle attività commerciali è peraltro già presente in altri settori dell'economia (ad esempio il contributo CONAI sugli imballaggi); e persino in altri ambiti che riguardano gli animali, come per il tramite dei diritti speciali di prelievo all'importazione di animali e parti di animali nel sistema CITES.

Il contributo deve applicarsi a tutte le attività commerciali sugli animali vivi e dovrebbe essere a carico di: allevatori, sia di animali con destinazione alimentare che non, negozi di animali che vendono animali vivi, circhi, laboratori di sperimentazione.

In allegato a questo documento (Appendice 1) riportiamo una proposta di contribuzione economica per alimentare tale fondo.

Cras e Crase

I CRAS (Centri Recupero Animali Selvatici) riescono a espletare la loro imprescindibile funzione di tutela e recupero degli animali selvatici feriti soprattutto grazie alla insostituibile disponibilità di tanti volontari. Ma i centri, per poter funzionare, necessitano di risorse pubbliche e anche di figure professionali e di strumentazioni e strutture specifiche che possono essere molto onerose. I contributi pubblici sono limitati, ancor di più a seguito della riforma della pubblica amministrazione che in numerosi casi ha comportato la chiusura dei centri stessi.

LAV chiede, in generale, il finanziamento di centri di recupero di animali vittime di reato, con un programma di rilancio dei CRAS che garantisca continuità e espansione della fondamentale attività svolta a tutela del patrimonio faunistico nazionale.

In Italia non esiste una normativa nazionale sui centri di recupero CRAS e CRASE (Centri Recupero Animali Selvatici Esotici). Tuttavia tali centri, spesso gestiti da privati con supporto delle associazioni di protezione dell'ambiente e degli animali, svolgono un ruolo essenziale nel recupero, riabilitazione, rilascio e cura degli animali di fauna selvatica e nel ricovero spesso a vita di animali esotici sequestrati e confiscati o abbandonati. Tali centri sono regolamentati in modo difforme e frammentario a livello regionale, e con dei riconoscimenti del Ministero dell'Ambiente nel caso dei CRASE. Tale frammentazione impedisce a questi centri di ottenere chiaro riconoscimento e un accesso le linee di finanziamento definite. LAV nel 2017 ha promosso, insieme a WWF, Legambiente, Enpa, Lipu, Lndc e Leidaa, la "Carta di Roma", un documento per il riconoscimento, la volorizzazione e il potenziamento dei Centri di Recupero. Chiediamo al Ministero dell'Ambiente di farsi promotore di una normativa che recepisca quelle proposte.

APPENDICE 1
TABELLA 1 – PROPOSTE DI CONTRIBUTI PER ANIMALI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO, DIVERSI
DA ANIMALI IMPIEGATI NELLA RICERCA SIENTIFICA

Specie di Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli ed altri equidi	0,50
Maiali ed altri suidi	0,40
Pecore, capre ed altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Canina (Allevata)	1
Felina (Allevata)	1
Conigli ed altri lagomorgi	0,05
Animali da pelliccia	1

TABELLA 2 – PROPOSTE DI CONTRIBUTI PER ANIMALI UTILIZZATI NELLA RICERCA SCIENTIFICA

Specie di Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli ed altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci ed anfibi	0,3

LAV UFFICIO STAMPA

ufficiostampa@lav.it 06.4461325 - 339 1742586 www.lav.it